



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

CONSIGLIO REGIONALE  
ARRIVO  
4 - GIU. 1998  
Cat. \_\_\_\_\_ Class. \_\_\_\_\_ Fasc. \_\_\_\_\_  
Prot. n. 52/1122  
PROJ. GM/ama

*Romano n. 248*

Bari, 04.06.1998.

Al Sig. Coordinatore  
Settore Segreteria  
Consiglio regionale  
SEDE

Oggetto: P.d.l. a firma dei consiglieri Pepe e Sardelli "Modifica dell'art. 43 della l.r. 16 maggio 1985, n. 27 "Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici "" (Atto cons. n. 248/A)

Si trasmette, per i successivi adempimenti, il provvedimento indicato in oggetto corredato dalla decisione n. 19 che la Commissione ha espresso nella seduta del 27 maggio 1998 e relazione a firma del Presidente Stefanetti .

Distinti saluti.

Il Responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

*G. Mona*





*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

d'iniziativa dei Consiglieri Pepe e Sardelli

**NUOVO TITOLO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE:**

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 12 E 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. "TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

Esaminata dalla Commissione nella seduta del 27 maggio 1998. Parere favorevole.

**Relatore: Armando STEFANETTI.**

---

- Decisione n. 19/1998.
- Relazione.
- Testo p.d.l con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione.

Giugno, 1998.



## PROPOSTA DI LEGGE

**"MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

d'iniziativa dei Consiglieri Pepe e Sardelli

### **NUOVO TITOLO PROPOSTO DALLA 5ª COMMISSIONE:**

**MODIFICA DEGLI ARTICOLI 12 E 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. "TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

## RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

La legge regionale "27" del 1985, che a suo tempo riordinò tutta la legislazione regionale in materia di lavori pubblici, risulta ormai largamente superata dalle nuove discipline nazionali ed europee che mirano a porre come fondamentali concettuali ed operativi i principi della trasparenza e della concorrenzialità degli appalti.

In tale quadro si profilano modifiche sostanziali della disciplina dell'Albo nazionale dei costruttori e dei criteri di selezione delle imprese da invitare alle gare.

In particolare verrà meno la tradizionale distinzione tra imprese industriali e imprese artigiane. Attualmente però il vincolo posto dalla "27" impedisce a queste ultime di partecipare a gare di importo superiore a 250 milioni, soglia che costituisce oggi un impedimento limitativo della capacità imprenditoriale, tecnica ed economica, che tali imprese possono esprimere sul mercato.

La pdl in esame intende favorire il processo di riforma, proponendo - in attesa del riordino definitivo della materia - di elevare da 250 a 500 milioni la soglia massima di accesso della impresa edile artigiana (piccola e media) alle gare dei lavori pubblici.

La 5ª Commissione ha espresso unanimemente parere favorevole, proponendo di introdurre nella legge da varare una ulteriore modifica della 27.



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3

Con tale modifica si propone di sopprimere la forma del ricorso al Presidente della Giunta avverso i pareri vincolanti del Comitato regionale tecnico amministrativi (CRTA).

Accade infatti che tale forma di garanzia si mostra inefficace perchè la Presidenza della Giunta non dispone di un apparato tecnico per l'esame di tali ricorsi né può servirsi degli uffici assessorili perchè è proprio da essi che proviene l'istruttoria tecnica dei pareri avversati. Il tutto quindi si risolve in un inutile giro procedurale, rimanendo come atto risolutivo il ricorso alla magistratura amministrativa.

Sulla base di quanto brevemente illustrato, invito il Consiglio ad approvare la legge nel testo integrato riportato a fronte della pdl.

Bari, 27 maggio 1998

Il relatore  
(Prof. Armando Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

**DECISIONE N. 19/1998**

P.d.l. a firma dei consiglieri Pepe e Sardelli "Modifica dell'art. 43 della l.r. 16 maggio 1985, n. 27 'Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici'".

Seduta del 27 maggio 1998.

Presenti:

5a Comm.ne: Stefanetti, Balducci, Mineo, Lomelo, Salamino (Fitto), Galasso, Sardelli (Gualtieri), Lospinuso, Pepe, Santaniello, Tundo, Sgobio (Valente).

Per la G.R.: //

Funzionari Assessorato LL.PP.: //

Segreteria Comm.ne: ing. Mona, sig.na Trimini, sig. Annibaldis

**LA V COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

- presa in esame la proposta di legge in epigrafe;
- ascoltata la relazione del consigliere Pepe, proponente;
- formulate le proposte di emendamenti;
- sentite le dichiarazioni di voto;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di legge così come emendata nel titolo e nel testo a fronte.

**DESIGNA RELATORE IL PRESIDENTE STEFANETTI**

La decisione è stata assunta con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

**PARERE FAVOREVOLE** : Stefanetti, Pepe, Lomelo, Mineo, Lospinuso, Sgobio, Galasso, Tundo

**PARERE CONTRARIO**: //

**ASTENUTO**: //

Il Responsabile Segr. Comm.ne  
(dott. ing. Giovanni Mona)



Il Presidente  
(Prof. Armando Stefanetti)



**TESTO DELLA P.d.L.**

**"MODIFICA DELL'ART. 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

**Articolo unico**

**1. Il primo comma dell'art. 43 della legge regionale 16 maggio 1985 viene così modificato (Aggiudicazione dei lavori):**

**"1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categorie relative all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 500.000.000."**

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**(nuovo titolo)**

**"MODIFICA DEGLI ARTICOLI 12 E 43 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27. TESTO UNIFICATO ED AGGIORNATO DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI".**

**Articolo unico**

**1. (idem)**

**2. All'art. 12 comma 6 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, le parole "avverso tale parere è ammesso ricorso al Presidente della Giunta" sono soppresse.**